

REGIONE PIEMONTE BU27 09/07/2026

Codice A1821A

D.D. 5 luglio 2026, n. 1300

Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte A PARTIRE DAL GIORNO 08 LUGLIO 2026



ATTO DD 1300/A1821A/2026

DEL 05/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte A PARTIRE DAL GIORNO 08 LUGLIO 2026

Vista la Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'art. 3 comma 3 lettera f) e l'art. 10 comma 5;

Vista la Legge regionale n. 15/2018, la quale, all'art. 4 commi 3,4,5,6, prevede che:

“(…)

3. *La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima pericolosità per l'intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purché precisamente individuate.*

4. *La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza.*

5. *Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB e gli enti territoriali concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, ognuno per le proprie competenze.*

6. *La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l'applicazione dell'articolo 10,*

comma 7.”

Considerato che:

il Decreto legislativo n. 152/2006, art. 182 comma 6 bis dichiara che:

(...) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. (...)
la L.r. 15/2018 prevede:

all'articolo 10:

comma 7. “Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

- a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
- b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

comma 9. “Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 , e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

all'articolo 13 :

- 1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
- 2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.
- 3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

Valutato che:

come evidenziato dai prodotti del Centro funzionale Arpa Piemonte e dalle comunicazioni intercorse con il Settore Protezione civile della Regione Piemonte – sussistono sul territorio regionale condizioni altamente predisponenti il rischio di massima pericolosità per incendi boschivi e propagazione degli stessi;

la situazione è aggravata dalla presenza, nei giorni scorsi e attuali, di numerosi incendi sui quali è dovuto intervenire il Sistema regionale antincendi boschivi, supportato dal servizio elicotteristico regionale e dal concorso aereo del Dipartimento nazionale di protezione civile;

che l'innesco e la propagazione di incendi sta comportando e comporterebbe un ulteriore ingente e non quantificabile prelievo di acqua, per lo spegnimento degli stessi, da parte delle forze operative preposte, e questo in un periodo di evidente siccità;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 7 del D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche;
- legge regionale n. 23/2008;

determina

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 08 luglio 2026 su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore competente in materia di incendi boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche predisponenti il rischio.

A tal fine;
RENDE NOTO

Il Decreto legislativo n. 152/2006, art. 182 comma 6 bis : (...) "Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata" (...).

La L.r. 15/2018, la quale prevede:

all'articolo 10:

comma 7. "Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

- a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
- b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

comma 9. "Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs.

152/2006 , e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

all'articolo 13 :

- 1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.*
- 2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.*
- 3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);*

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione, è immediatamente esecutiva e viene in via d'urgenza pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo